Procedura penale militare indennitá all'imputato assolto ed indennitá al prevenuto prosciolto per abbandono del procedimento

Autor(en): **Camponovo, Aldo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **21 (1949)**

Heft 4

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-243801

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

PROCEDURA PENALE MILITARE

indennitá all'imputato assolto ed indennitá al prevenuto prosciolto per abbandono del procedimento.[1]

col. Aldo Camponovo

Nell'ultimo fascicolo della « Rivista svizzera di diritto penale » (Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht — 1949 pag. 252 ss.) uno scritto dal categorico titolo « Eine beachtliche Lücke in der schweizerischen Militärstrafgerichtsordnung » a firma Dr. Sontag, Reichsgerichtsrat a. D., espone che la legge di organizzazione giudiziaria e proc. pen. mil. (OGPPM) conterrebbe una notevole lacuna a proposito dell'indennità che è da riconoscere al prevenuto quando, nulla risultando a suo carico, il procedimento viene abbandonato nella fase istruttoria.

L'Autore scrive che, mentre l'assegnazione di una indennità è ivi contemplata dall'art. 161 lett. B. cif. 2 a favore dell'imputato assolto dal Tribunale (la sentenza deve, in caso di assoluzione, contenere « il dispositivo che pronunci l'assoluzione dell'accusato e gli aggiudichi, se v'ha luogo, una indennità »), la legge sarebbe, invece, silente su tale riparazione quando il procedimento viene abbandonato già in sede di istruzione « Wie es aber mit der Entschädigung zu halten sei, wenn das militär-gerichtliche Verfahren schon im Stadium der Voruntersuchung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eingestellt wird, darüber schweigt das Gesetz »).

L'asserzione è errata. Non occorreva affatto rifarsi a dimostrare che una riparazione è — e talvolta con maggior ragione — giustificata pure nel caso di abbandono del procedimento; nè occorreva richiamare la proc. pen. del Cantone di Zurigo (che, riconoscendo tale misura, non fa più di quanto fanno le procedure degli altri Stati confederati: si vedano per il Ticino gli art. 267, 269, 270 proc. pen. tic.) per dedurre, dalla saldezza di simile norma, una dimenticanza del legislatore (« Diese Regelung ist so zutreffend, dass man annehmen darf, es liege nur eine Vergesslichkeit der Väter der Militärstrafgerichtsordnung vor, wenn sie über den Entschädigungsanspruch dessen, gegen den das Verfahren bereits vor der Hauptverhandlung eingestellt worden ist, nichts bestimmt haben »).

Neppure occorreva porre il quesito a sapere se al prevenuto sia dunque negata qualsiasi riparazione quando il procedimento viene abbandonato nella fase preliminare, per risolverlo nel senso del diritto

---

[1]) Dal « Repertorio di Giurisprudenza Patria » — 1949 n. 3 pag. 105

alla riparazione dopo una, per se stessa interessante, dissertazione intesa (attraverso il principio dell'art. 1 CCS sullo spirito delle leggi e sulla facoltà del giudice di decidere, a difetto di norma legislativa o consuetudinaria, secondo quella ch'egli adotterebbe come legislatore) a sostenere l'applicazione per analogia del cit. art. 161 lett. B cif. 2, poichè la diversa norma degli art. 1 cod. pen. e cod. pen. mil. (« nessuno può essere punito per un fatto cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena ») concerne il diritto punitivo materiale, non quello formale, e non esclude l'applicazione per analogia che si risolva a favore del prevenuto. Argomentazione intieramente superflua la quale parte da un errore — l'asserita lacuna — che non si vorrebbe veder pubblicato proprio nella rivista di diritto penale fondata da Carlo Stooss che nell'elaborazione di quella legge ha portato sapere e che, appunto, nella prima annata (pag. 261 ss.) ne esponeva il progetto.

Come l'art. 161 lett. B. cif. 2 OGPPM riserva l'assegnazione di una indennità all'accusato assolto dal Tribunale a seguito di processo, così l'art. 122 stabilisce al cpv. 2 che « quando il risultato dell'istruzione preparatoria è tale nell'opinione dell'uditore da non dovervisi dare seguito, questi trasmette gli atti all'uditore in capo con le sue conclusioni » ed al cpv. 3 aggiunge che « quando l'uditore in capo decide che non sia dato seguito all'affare, il Consiglio federale può, sulla sua proposta, assegnare all'imputato una indennità corrispondente alle circostanze ».

Nessuna lacuna, dunque, da colmare col criterio dell'analogia od altro: gli ordinamenti in proposito sono, anzi, così precisi che, completando l'art. 122 cpv. 3 OGPPM, l'art. 22 del Regolamento 24 febbr. 1922 sulla contabilità per la giustizia mil. riconosce tanto all'accusato assolto, quanto al prevenuto prosciolto in istruttoria il diritto al soldo per i giorni di arresto preventivo scontati, se l'Unità alla quale appartiene si trovava, durante lo stesso tempo, in servizio. Questo soldo è di diritto, a differenza delle indennità previste dagli art. 122 e 161 OGPPM la cui assegnazione o meno ed il cui ammontare sono lasciati al libero apprezzamento dell'Uditore in capo e del Consiglio federale nel caso del prevenuto prosciolto in sede di istruzione (art. 122 cpv. 3) e del Tribunale (art. 161 lett. B cif. 2) nel caso dell'accusato assolto (*A. Stooss: Kommentar zu der Militärstrafgerichtsordnung* — ad art. 122 C. 8; ad art. 161 A. 2).